

N° 344/091

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA

Il Tribunale Civile e Penale di Vicenza, Sezione Prima Civile, composto dai seguenti magistrati:

dott. GIUSEPPE BOZZA

PRESIDENTE REL

dott. MARCELLO COLASANTO

GIUDICE

dott. GUIDO SANTORO

GIUDICE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 2409 c.c. promosso

DA

Gasparotto Eleonora +7

CONTRO

Chia 2000 Srl

E CONTRO

Cavaleri Antonio, Vinchesi Mauro e Longo Cesare

A scioglimento della riserva presa all'udienza del 27.3.2009 rileva che va preliminarmente revocata la nomina del curatore speciale nominato alla società Chia 2000 Spa a seguito del ricorso ex art. 2409 c.c. depositato il 18.2.2009 in quanto detta società ha provveduto alla sostituzione dell'intero consiglio di amministrazione, i cui componenti sono stati denunciati di aver tenuto comportamenti irregolari, con un nuovi amministratori, che non si trovano, pertanto, in conflitto di interesse con la società.

La nomina dei nuovi amministratori pone in primo piano altra preliminare questione costituita dalla richiesta fatta da Chia 2000 Spa, con i nuovi legali rappresentanti, cui si sono associati anche gli amministratori sostituiti, di sospendere il procedimento a norma del terzo comma dell'art. 2409 c.c.

Non osta a tale richiesta la mancata sostituzione dei componenti del collegio sindacale, dal momento che questi non sono stati fatto oggetto di critiche non essendo in carica all'epoca cui si riferiscono i fatti contestati all'organo gestorio, ad essi viene imputato soltanto di non aver risposto adeguatamente alla denuncia ad essi rivolta ex art. 2409 c.c., i cui esiti non vengono ritenuti soddisfacenti dai ricorrenti, ma non sono indicati tra i resistenti nell'instestazione del ricorso né viene chiesta la loro revoca, come, invece per gli amministratori, né alcun altro provvedimento. Ovviamente sono stati convenuti in giudizio perché anche i sindaci devono essere sottiti dal tribunale a norma del secondo comma dell'art. 2409 c.c., ma, poiché il procedimento ex art. 2409 c.c. è concretamente diretto al fine di eliminare e rimuovere, con l'intervento dell'autorità giudiziaria, gravi irregolarità dipendenti dall'inosservanza dei propri doveri da parte degli amministratori e dei sindaci (nonostante nel primo comma della norma si parli soltanto degli amministratori), se ne deve dedurre che, il dove nulla si chiede nei confronti dei sindaci e nulla espressamente loro si imputa, la sostituzione di costoro ai fini che qui interessano dall'accertamento della fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 2409 c.c. non sia indispensabile, nonostante la dizione letterale della norma.

Ben sa questo tribunale che parte della dottrina è nel senso che la fattispecie di cui al terzo comma della norma in esame presuppone la sostituzione dei sindaci, ma i sostenitori di questa interpretazione non riescono a dare una giustificazione convincente che vada al di là del dato letterale, poco significativo per i motivi detti, come sottolineato da altri autori (cfr. Nazzicone, in *La riforma del diritto societario*, a cura di G. Lo Cascio, vol. 5, Milano 2003, 314). A parere del Collegio, invero, non trova una razionale spiegazione una interpretazione letterale del terzo comma, dato che questo è l'unica parte della norma che sembra porre una affinità di sorte tra l'organo gestorio e quello di controllo, basta, infatti, considerare che nel primo comma si parla soltanto di irregolarità degli amministratori e nel quarto comma si prevede che il tribunale, nei casi più gravi, "può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci", espressione che sottolinea appunto la possibile diversa sorte che i due organi possono subire in relazione ai comportamenti tenuti e alle richieste formulate.

Diversamente la rigidità del sistema dovrebbe spingersi (ed infatti vi è chi lo sostiene) fino ad imporre la sostituzione dei sindaci anche quando siano stati proprio loro (che ora hanno la legittimazione attiva) a denunciare le irregolarità compiute dall'organo di gestione; il che equivale a scoraggiare iniziative di denunce giudiziarie da parte dei sindaci che, pur avendo raggiunto lo scopo voluto di far sostituire dall'assemblea gli amministratori che a loro dire hanno tenuto comportamento irregolare, non possono ottenere la sospensione del procedimento per verificare il comportamento del nuovo organo gestorio perché la sospensione sarebbe condizionata alla loro stessa sostituzione.

Ritiene il tribunale necessaria una lettura meno rigorosa della norma nel senso che la sostituzione del collegio sindacale diventa necessaria quando viene chiesta la revoca dei suoi componenti, nel mentre quando una tale domanda, come nella fattispecie in esame, non è stata formulata, la necessità di sentire i sindaci posta dal secondo comma dell'art. 2409 c.c., più che diretta alla insaturazione del contraddittorio, si spiega per il suo carattere istruttorio di interrogatorio libero, per una migliore comprensione dei fatti di causa da parte dell'organo giudicante; ed, infatti, nella presente procedura, i sindaci non si sono costituiti, ma sono stati presenti all'udienza all'uopo fissata.

Superato questo ostacolo, si tratta di vedere se i nuovi amministratori che hanno sostituito quelli "incriminati" abbiano le caratteristiche indicate dal terzo comma dell'art. 2409 c.c., per il quale, l'ispezione non può essere disposta e il procedimento di controllo va sospeso se l'assemblea sostituisce gli amministratori con soggetti di adeguata professionalità che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni le violazioni denunciate sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

La sostituzione degli amministratori costituisce, quindi, motivo non solo per non disporre l'ispezione, ma anche per sospendere il procedimento, a patto che i soggetti nominati abbiano adeguata professionalità e si

attivo per eliminare le irregolarità denunciate; orbene, ove la sostituzione sia avvenuta da un tempo tale che abbia consentito al nuovo organo di attuare misure idonee ad eliminare le irregolarità o i loro effetti, è chiaro che la valutazione del tribunale potrebbe basarsi sull'effettivo operato posto in essere. Quando, invece, come nella specie, la nomina del nuovo consiglio di amministrazione è avvenuta (il 21.3.2009) nell'imminenza dell'udienza fissata a seguito del ricorso ex art. 2409 c.c. (il 27.3.2009) non possono esservi iniziative già intraprese da esaminare e la valutazione della adeguata professionalità- che coinvolge non tanto le capacità professionali dei soggetti (nel caso sicuramente esistenti e riconosciute all'udienza dagli stessi ricorrenti) quanto quella di indagare efficacemente, sia per le competenze professionali che per la indipendenza e autonomia dai vecchi amministratori denunciati, e per essi dalla maggioranza di cui sono espressione- può essere valutata soltanto sulla base di un programma dettagliato di come i nuovi gestori intendono agire, che, al di là del generico impegno già dichiarato in udienza di verificare la sussistenza delle irregolarità denunciate, definisca analiticamente le modalità e i tempi della loro azione al quale attenersi; un piano di azione, cioè, che indichi tanto le scelte strategiche quanto le scelte operative, prefigurando le iniziative da prendere a seconda dei risultati del loro operato. Solo in tal modo si garantiscono i denunciati della serietà e utilità della sospensione- che costituisce la strada prioritaria da tentare ove ne ricorrano i requisiti essendo sicuramente più traumatica per le sorti della società una ispezione etero societaria- in quanto un programma caratterizzato da analiticità e completezza consente, oltre che una valutazione in prospettiva sull'adeguatezza professionale, anche un controllo successivo del lavoro svolto, raffrontando i risultati con quanto programmato.

Nella specie il nuovo organo gestorio non ha predisposto un tale programma, ma tale omissione ben può giustificarsi con la ristrettezza dei tempi già accennata tra l'epoca della nomina e la data di udienza, per cui ritiene il tribunale che, prima di ogni decisione sulla richiesta di sospensione del procedimento, sia utile acquisire un programma del genere di quello indicato, concedendo allo scopo all'organo amministrativo un breve termine entro cui provvedervi, e termini brevissimi alle altre parti per eventuali considerazioni, riservata alla scadenza ogni decisione qui non affrontata.


P.M.Q.

revoca il curatore speciale nominato a Chia 2000 Spa con provvedimento 9.3.2009;
dispone che il nuovo organo gestorio di Chia 2000 Spa predisponga un programma analitico e completo di come intende operare a seguito della denuncia presentata dagli attuali ricorrenti, che abbia le caratteristiche descritte nella parte motiva;
concede, all'uopo termine fino al 15.4.2009 per il deposito dello stesso in cancelleria, successivo termine ai ricorrenti fino al 20.4.2009 e termine ai resistenti fino al 27.4.2009 per presentare eventuali osservazioni e repliche riguardanti il programma in questione.

si riserva ogni altra decisione alla scadenza dell'ultimo termine
indicato
Così deciso il 27.3.2009

IL CANCELLIERE - C1


Ada Jacopo



Depositato in Cancelleria
oggi, 3.0 MAR 2009.....

IL CANCELLIERE - C1

Ada Jacopo



Il Presidente

